

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 14 MAGGIO 2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGISTRO UNIONI CIVILI**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattordici** del mese di **maggio**, alle ore **11.05**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **69168** del **11.05.2015**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **29** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILOLO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	NO			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	NO			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Marino Giuseppe, Marcianò Angela, Quattrone Agata e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE

N. 3421 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **27 MAG. 2015**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **27 MAG 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **7 GIU. 2015**:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **8 GIU. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 1° punto dell'Odg avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGISTRO UNIONI CIVILI" e riferisce all'aula che sono stati presentati n. 97 emendamenti.

Prende la parola il consigliere Martino che relaziona in merito.

Si procede quindi alla lettura dei singoli emendamenti, così come riportati nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Alla fine della lettura di ogni singolo emendamento, si è proceduto alla votazione, che ha riportato le seguenti risultanze:

**Emendamento n. 1 - ACCOLTO all'unanimità** dai 30 presenti (assenti BOVA, PARIS e SERA);

**Emendamento n. 2 - RESPINTO**

**Emendamento n. 3 - ACCOLTO a maggioranza** dai 30 presenti (assenti BOVA, PARIS e SERA), **voti favorevoli 25** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERRANO', CARACCILO, MARINO, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI; **voti contrari 5** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale e MAIOLINO); **astenuiti 0.**

**Emendamento n. 4 - RESPINTO**

**Emendamento n. 5 - RESPINTO**

**Emendamento n. 6 - RESPINTO**

**Emendamento n. 7 - RESPINTO**

**Emendamento n. 8 - RESPINTO**

**Emendamento n. 9 - ACCOLTO a maggioranza** dai 23 presenti (assenti BOVA, IMBALZANO Emiliano, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, MATALONE e RIPEPI) **voti favorevoli 21** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERRANO', MARINO e PIZZIMENTI; **voti contrari 2** (IMBALZANO Pasquale e MAIOLINO); **astenuiti 0.**

**Emendamento n. 10 - RESPINTO**

**Emendamento n. 11 - ACCOLTO a maggioranza** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI), **voti favorevoli 22** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERRANO', MARINO e PIZZIMENTI; **voti contrari 3** (IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO e MATALONE); **astenuiti 0.**

**Emendamento n. 12 - RESPINTO**

**Emendamento n. 13 - RESPINTO**

comma 2 - dispone che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

**Rilevato** che la giurisprudenza consolidata ormai riconosce l'orientamento per cui la tutela costituzionale, contenuta nell'art. 2 e relativa al riconoscimento delle "formazioni sociali" nelle quali si svolge la personalità dell'individuo, debba comprendere anche la fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che un consolidato rapporto coinvolge interessi meritevoli di tutela al pari di ciò che accade per l'istituto del matrimonio, e che per "formazione sociale" deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico (sentenze nn. 198 e 237 del 1986 e n. 138 del 2010);

**Considerato** che l'art. 2, c. 1, della Legge 19 ottobre 2004, n. 25, approvata dalla Regione Calabria, dispone che «la Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza»; lo stesso art. 2, c. 2, lettera f, dispone che la Regione ispira la sua azione al raggiungimento di «il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività»;

**Considerato**, altresì, che il riferimento "famiglia anagrafica" contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia fondata sul matrimonio, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione;

**Ritenuto** che la disciplina comunale delle unioni civili avrà esclusivamente rilevanza amministrativa, e, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica amministrazione e che sarà vincolata esclusivamente alle previsioni del regolamento, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e restando la stessa esente dal parere di regolarità contabile per l'assenza di effetti finanziari e patrimoniali per l'Ente;

**Preso atto** dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

### DELIBERA

**di approvare** il Regolamento per l'istituzione del Registro delle Unioni Civili composto da n.6 (sei) articoli e il cui testo formale coordinato si allega al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante;

**di porre** in duplice pubblicazione all'albo pretorio il Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art.124, comma 3, del vigente Statuto comunale e, per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva;

**di disporre**, altresì, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet dell'Ente;

**di stabilire** che il Registro delle Unioni Civili sarà tenuto presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Reggio Calabria.

**Emendamento n. 87 - RESPINTO**

**Emendamento n. 88 - RESPINTO**

**Emendamento n. 89 - RESPINTO**

**Emendamento n. 90 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 91 - RESPINTO**

**Emendamento n. 92 - RESPINTO**

**Emendamento n. 93 - RESPINTO**

**Emendamento n. 94 - RESPINTO**

**Emendamento n. 95 - RESPINTO**

**Emendamento n. 96 - RESPINTO**

**Emendamento n. 97 - RESPINTO**

A questo punto il Presidente comunica all'aula la presentazione, nel corso della seduta, del 98° emendamento con il quale si propone di aggiungere all'art. 5, il seguente 2° comma <<Non è causa di cancellazione dal "Registro" la sopravvenuta instaurazione di un rapporto di tutela o curatela tra le parti>>.

**Emendamento n. 98 - ACCOLTO a maggioranza** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI), **voti favorevoli 22** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LAELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERRANO', MARINO e PIZZIMENTI), **voti contrari 3** (IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO e MATALONE); **astenuti 0**.

Pone quindi in votazione, per appello nominale su richiesta del consigliere Albanese, la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 27 presenti in aula, **voti favorevoli 20** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LAELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO e SERRANO'); **voti contrari 5** (D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE e RIPEPI); **astenuti 2** (MARINO e PIZZIMENTI).  
IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che le fonti di diritto sovranazionale ed Europeo, si sostanziano nell'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nell'art. 21 - comma 1 - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

**Atteso** che l'articolo 2 della Costituzione Italiana dispone che «*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*» e l'art. 3 - comma 1 - della Costituzione Italiana dispone che «*tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*» e che lo stesso art. 3 -

**Emendamento n. 14 - RESPINTO**

**Emendamento n. 15 - RESPINTO**

**Emendamento n. 16 - RESPINTO**

**Emendamento n. 17 - RESPINTO**

**Emendamento n. 18 - RESPINTO**

**Emendamento n. 19 - RESPINTO**

**Emendamento n. 20 - RESPINTO**

**Emendamento n. 21 - RESPINTO**

**Emendamento n. 22 - RESPINTO**

**Emendamento n. 23 - RESPINTO**

**Emendamento n. 24 - RESPINTO**

**Emendamento n. 25 - RESPINTO**

**Emendamento n. 26 - ACCOLTO all'unanimità** dai 23 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCILO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, MARINO, MATALONE e RIPEPI);

**Emendamento n. 27 - RESPINTO**

**Emendamento n. 28 - RESPINTO**

**Emendamento n. 29 - RESPINTO**

**Emendamento n. 30 - RESPINTO**

**Emendamento n. 31 - RESPINTO**

**Emendamento n. 32 - RESPINTO**

**Emendamento n. 33 - RESPINTO**

**Emendamento n. 34 - RESPINTO**

**Emendamento n. 35 - ACCOLTO all'unanimità** dai 29 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA e DATTOLA Luigi);

**Emendamento n. 36 - RESPINTO**

**Emendamento n. 37 - RESPINTO**

**Emendamento n. 38 - RESPINTO**

**Emendamento n. 39 - ACCOLTO a maggioranza** dai 29 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA e DATTOLA Luigi), **voti favorevoli 28** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA,

DELFINO, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERRANO', DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MARINO, MATALONE, PIZZIMENTI e RIPEPI; **voti contrari 0; astenuti 1** (GANGEMI).

**Emendamento n. 40 - RESPINTO**

**Emendamento n. 41 - RESPINTO**

**Emendamento n. 42 - RESPINTO**

**Emendamento n. 43 - RESPINTO**

**Emendamento n. 44 - RESPINTO**

**Emendamento n. 45 - RESPINTO**

**Emendamento n. 46 - RESPINTO**

**Emendamento n. 47 - RESPINTO**

**Emendamento n. 48 - RESPINTO**

**Emendamento n. 49 - RESPINTO**

**Emendamento n. 50 - RESPINTO**

**Emendamento n. 51 - ACCOLTO all'unanimità** dai 23 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi, MARINO, PIZZIMENTI e RIPEPI).

**Emendamento n. 52 - RESPINTO**

**Emendamento n. 53 - RESPINTO**

**Emendamento n. 54 - RESPINTO**

**Emendamento n. 55 - RESPINTO**

**Emendamento n. 56 - RESPINTO**

**Emendamento n. 57 - RESPINTO**

**Emendamento n. 58 - RESPINTO**

**Emendamento n. 59 - RESPINTO**

**Emendamento n. 60 - RESPINTO**

**Emendamento n. 61 - RESPINTO**

**Emendamento n. 62 - RESPINTO**

**Emendamento n. 63 - RESPINTO**

**Emendamento n. 64 - RESPINTO**

**Emendamento n. 65 - RESPINTO**

**Emendamento n. 66 - RESPINTO**

**Emendamento n. 67 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 68 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 69 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 70 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 71 - RESPINTO**

**Emendamento n. 72 - RESPINTO**

**Emendamento n. 73 - RESPINTO**

**Emendamento n. 74 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 75 - RESPINTO**

**Emendamento n. 76 - RESPINTO**

**Emendamento n. 77 - ACCOLTO all'unanimità** dai 25 presenti (assenti BOVA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 78 - RESPINTO**

**Emendamento n. 79 - ACCOLTO all'unanimità** dai 24 presenti (assenti BOVA, MARRA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 80 - ACCOLTO all'unanimità** dai 24 presenti (assenti BOVA, MARRA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).

**Emendamento n. 81 - RESPINTO**


**Emendamento n. 82 - RESPINTO**

**Emendamento n. 83 - RESPINTO**

**Emendamento n. 84 - RESPINTO**

**Emendamento n. 85 - RESPINTO**

**Emendamento n. 86 - ACCOLTO all'unanimità** dai 24 presenti (assenti BOVA, MARRA, PARIS, SERA, DATTOLA Lucio, CARACCIOLO, D'ASCOLI, DATTOLA Luigi e RIPEPI).



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO  
DELLE UNIONI CIVILI



APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 14.05.2015

## INDICE

Articolo 1: Principi Generali

Articolo 2: Iscrizione

Articolo 3: Requisiti

Articolo 4: Effetti dell'iscrizione

Articolo 5: Cancellazione

Articolo 6: Trascrizione da Registri Civili di altro Comune

Appendice applicativa





## **Art. 1**

### **Principi Generali**

E' istituito il Registro delle Unioni Civili presso il Comune di Reggio Calabria. Il Registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Per Unione Civile si intende il rapporto consolidato di reciproca assistenza morale, materiale e mutua solidarietà (intendendo, quindi, il complesso dei diritti e dei doveri) fondato su vincolo affettivo tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di diverso sesso, coabitanti, che non siano legate tra di loro da vincoli giuridici, ovvero da vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela e di curatela e che abbiano chiesto l'iscrizione all'interno del Registro delle Unioni Civili.

## **Art. 2**

### **Iscrizione**

Per le iscrizioni nel "Registro Unioni Civili" va compilata un'apposita domanda presentata e sottoscritta congiuntamente dagli interessati su appuntamento presso l'ufficio del Registro delle Unioni Civili dell'Anagrafe. L'Ufficio del Registro delle Unioni Civili provvederà inoltre alla custodia dei dati e ad indicare e controllare il rispetto di tutti gli oneri contributivi e documentali necessari alla richiesta di iscrizione.

La domanda deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause che ne impediscono, secondo il presente Regolamento, la relativa iscrizione.

La domanda compilata e sottoscritta congiuntamente, potrà essere inviata, allegando le copie di un documento di riconoscimento di entrambi i richiedenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Reggio Calabria.

La domanda, se richiesto, potrà essere presentata e sottoscritta, altresì, alla presenza di un Ufficiale di Stato Civile o Delegato del Sindaco, presso la sede istituzionale di Palazzo San Giorgio. Lo stesso, controllerà la regolarità della richiesta che dovrà essere completa in tutte le sue parti, così come prevista dall'ufficio preposto.

Al termine della Registrazione, a richiesta di parte, verrà rilasciata un'attestazione corredata dei diritti necessari.

L'attestato rilasciato sarà valido solo per gli usi necessari al riconoscimento dei benefici previsti dal presente Registro.

Il Registro delle Unioni Civili dovrà essere tenuto anche su supporto elettronico.

L'iscrizione nel "Registro" non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### **Art. 3**

#### **Requisiti**

L'iscrizione nel "Registro delle Unioni Civili" può essere richiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Due persone che abbiano compiuto la maggiore età, sia cittadini italiani che stranieri comunitari e non, legati solo da ragioni affettive e/o da motivi di reciproca assistenza materiale e morale;
- b) Non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, amministrazione di sostegno, curatela o iscritti come componenti di altra unione. Detto ultimo limite opera sino al momento dell'annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio;
- c) Domiciliati nel Comune di Reggio Calabria e con dimostrata coabitazione, verificata d'ufficio, da almeno un anno, di cui almeno uno residente nel Comune di Reggio Calabria;
- d) L'attestazione, comprovata dalla relativa documentazione del casellario giudiziale, di assenza di precedenti penali di reati "fra" le parti interessate e l'assenza, autocertificata, di procedimenti penali o civili in corso "fra" le parti interessate.

### **Art. 4**

#### **Effetti dell'iscrizione**

In base al Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili il Comune di Reggio Calabria si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a tutelare e sostenere le unioni civili al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, prevedendo per le Unioni Civili pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree di seguito indicate, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio e di disagio economico e sociale. I servizi ai quali gli iscritti al Registro delle Unioni Civili potranno accedere, in virtù della dimostrata coabitazione, sono tutti quelli erogati dal Comune di Reggio Calabria nei seguenti settori:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani e anziani;
- d) cultura, sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti;
- h) occupazione e produttività;





- i) tariffe, tasse, tributi e imposte locali;
- l) “Servizi Cimiteriali”.

All'interno del Comune di Reggio Calabria chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini di assistenza medica e sanitaria.

La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa; essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

### **Art. 5 Cancellazione**

Il venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione immediata dal “Registro” che può avvenire nei seguenti casi:

- accordo delle parti
- Cessazione del rapporto affettivo e/o reciproca assistenza morale e/o materiale (cancellazione su richiesta di una o di entrambe le parti interessate);
- Cessazione per decesso di una delle due parti.

La richiesta di cancellazione, con affissa la marca da bollo di € 16,00, da parte di entrambi i componenti, unitamente ai documenti di identità degli stessi, dovrà essere inviata all'ufficio “Registro delle Unioni Civili” secondo le seguenti modalità:

- Via fax all'Ufficio Registro delle Unioni Civili;
- Via posta raccomandata all'indirizzo del Comune di Reggio Calabria;
- Via mail alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Reggio Calabria.

Non è causa di cancellazione dal “Registro” la sopravvenuta instaurazione di un rapporto di tutela o curatela tra le parti.

Nell'ipotesi di richiesta di cancellazione, ciascuno dei componenti dell'unione Civile o anche un solo componente della stessa, ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e richiedere la cancellazione con le modalità appresso descritte. Alle parti interessate, che non hanno presentato la richiesta di cancellazione nei tempi previsti, viene comminata una multa di euro 500.

La cancellazione dal Registro delle Unioni Civili comporta l'immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti, sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.

L'ufficio, previa istruttoria e dopo aver sentito le parti provvede alla cancellazione dal "Registro" e, nel caso di richiesta di cancellazione eseguita da una sola delle parti interessate, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro, per i quali non siano state rese nei tempi previsti le prescritte dichiarazioni, notifica agli interessati il provvedimento stesso, che ha natura definitiva e non è oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

**Art. 6**  
**Trascrizione da Registri Civili di altro Comune**

È possibile la trascrizione nel registro delle Unioni Civili del Comune di Reggio Calabria anche delle unioni registrate in altro Comune, purché sia cessata la residenza negli altri Comuni interessati e vengano rispettati i requisiti previsti alle lettere a-b-d dell'art.3 del presente Regolamento.

Gli attestati delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero sono inseriti nel Registro delle Unioni Civili.



## Appendice applicativa

L'ufficio Comunale competente alla tenuta del Registro è un'apposita Sezione dell'ufficio di Segreteria Generale di Reggio Calabria.

Il Registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa da parte dell'amministrazione.

L'ufficio di Segreteria Generale, con atto dirigenziale, approva lo schema del Registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere; individua, inoltre, il personale della Sezione responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione.

Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario Generale. Il Registro delle unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico e, in questo caso, il Segretario Generale provvederà di conseguenza (firma digitale)

Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela dei dati personali).

L'iscrizione al Registro è fatta alla presenza di un ufficiale di stato civile o delegato del Sindaco, il quale dovrà rilasciare, all'atto della registrazione, l'atto di iscrizione al Registro di cui al successivo articolo. Il giorno prestabilito gli interessati dovranno presentarsi entrambi con un documento d'identità, in corso di validità, il proprio Codice Fiscale ed una marca da bollo da € 16,00

Per l'iscrizione è necessario fissare l'appuntamento secondo le seguenti modalità:

- Contattare telefonicamente o tramite e-mail l'ufficio competente;
- Recarsi presso l'Ufficio "Registro delle unioni Civili"

L'Amministrazione Comunale rilascerà con le modalità di seguito indicate e su richiesta degli interessati che ne abbiano i requisiti, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R.223/1989). L'attestato sarà rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

